



18704 / 10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fernando LUPI	Presidente
Dott. Aurelio CAPPABIANCA	Consigliere
Dott. Paolo D'ALESSANDRO	Rel. Consigliere
Dott. Marcello IACOBELLIS	Consigliere
Dott. Antonino DI BLASI	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

*- ricorrente -*

**contro**

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, [redacted]  
[redacted] 43 presso lo Studio Legale e Tributario [redacted]

Associati, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Puri giusta delega in atti;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 298/14/08 del ~~10/11/08~~ 28/10/08 depositata il 18/11/08.

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi

Oggetto

IRAP - rimborso

R.G.N. 3102/09

Cron. 18704

Rep.

C.C. 9/6/10

ESSE  
AI SE  
N. 1811 AB. ALL. B.  
MATERIA TRIBUTARIA

19/10



dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall'art. 380-*bis*, nei termini che di seguito si trascrivono:

«L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP.

La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375, n. 5, c.p.c.) ed accolto, per manifesta fondatezza, nei limiti di cui in motivazione, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i due motivi, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato l'inesistenza del requisito della autonoma organizzazione, senza dare conto della circostanza, evidenziata dall'Ufficio, che, nelle dichiarazioni dei redditi della contribuente relativi agli anni di imposta considerati, erano esposte spese di non esiguo ammontare.

I due motivi sono manifestamente fondati, nei limiti di cui in motivazione.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del



d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all'art. 53, comma primo, del medesimo d.P.R. (nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Nel caso di specie, il giudice tributario non ha dato adeguato conto dell'*iter* logico in base al quale è pervenuto al giudizio di non imponibilità e, in particolare, non ha mostrato di tenere alcun conto degli elementi, pur significativi, evidenziati dall'Ufficio»;

che la controricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Lazio.



P Q M

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 9 giugno 2010.

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
*Rita Toni*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
13 AGO. 2010  
Roma, il ... IL CANCELLIERE C1  
*(Rita Toni)*

ES. ...  
AL TRIBUNALE ...  
N. 121 TAB. ALL. B ...  
MATERIA TRIBUTARIA